

RICORSO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Marca da bollo
14,62€

OGGETTO: TIA anno 2008

Il sig. _____ nato a _____ - prov. () il ___/___/19___, residente a
_____ - prov (), via/piazza _____ n. __, C.F. _____

PREMESSO

che riceveva avviso di liquidazione della TIA contenete intimazione a pagare la somma pari ad € _____ a titolo di saldo relativo alla TIA 2008 per l'utenza sita in _____ (), Via _____ n. _____

propone formale

RICORSO

contro "ATO - Belice Ambiente S.p.A.", ente impositore della Tariffa d'igiene ambientale, in persona del suo rappresentante legale, con sede legale a _____ in _____ al fine dell'annullamento dell'atto impugnato ritenendolo illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità delle somme pretese per Iva.

Dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs 546/1992 si ricava la sussistenza della giurisdizione tributaria su taluni atti contenenti una pretesa tributaria, tra i quali appunto l'avviso di liquidazione. Ne deriva che in quanto atti aventi natura tributaria (Cass. Sez. civile I, 05/03/09 n. 5299, 5298, 5297, Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 1752) non possano essere soggetti ad ulteriore tassazione.

Pertanto illegittima risulta essere l'Iva richiesta su un tributo per il generale divieto del *ne bis in idem* e illegittimo è l'atto è impugnato.

2. Mancata istituzione e regolamentazione della tariffa di riferimento nonché mancata determinazione dell'importo del tributo da parte del Consiglio comunale.

Dal combinato disposto dell'art. 117 Costituzione e dell'art. 49.8 D.lgs n. 22/97 discende che la materia dei rifiuti è di competenza esclusiva dello Stato che con propria legge statuisce la titolarità della

competenza a determinare la tariffa in capo al Consiglio comunale.

Infatti, come disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42. lett. f, D.lgs. n. 267/00, sono i Consigli comunali (e non la società d'Ambito) a determinare la tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99), ad approvare il piano finanziario (art. 8) e a deliberare, ex art. 49.8 del Dlgs n. 22/97, la TIA. La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento generale del tributo.

Nel caso di specie, il Comune nel cui territorio è ubicata l'utenza per cui si ricorre non ha disciplinato, per l'anno 2008, i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario. In mancanza di tali atti prodromici, l'atto impugnato è illegittimo.

Quanto alla determinazione della tariffa, in particolare essa, ai sensi dell'art. 49.8 del Dlgs 22/97, compete agli enti locali e specificatamente ai consigli comunali.

Tali principi normativi trovano conferma in copiosa giurisprudenza, tra cui la sentenza n. 800/2007 del TAR Toscana, che stabilisce che anche nei casi in cui la gestione dei rifiuti è affidata agli Ato la tariffa è determinata dagli Enti locali e le sentenze della CTP di Enna n.112/1/06 e n. 101/2/07. Queste ultime sentenze, in particolare, disapplicano, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, l'ordinanza n. 885/2003 del Commissario ai Rifiuti che conferiva alle società d'Ambito la competenza a determinare la tariffa.

Infine, è doverosa una nota in merito all'ordinanza 8.8.2003 n. 885 su richiamata. Il suddetto atto amministrativo trova legittimazione giuridica nell'ordinanza della Pres. del Consiglio dei Ministri n° 2983 del 31/5/1999, la quale circoscrive i poteri del Commissario alla sola materia "emergenziale" (modalità di smaltimento rifiuti, individuazione delle discariche pubbliche, contratti di appalti in materia, ecc...) e non anche alla materia "tariffaria". Il Commissario, secondo la pronuncia di Enna, non poteva derogare al principio vigente in tutto lo Stato, compresa la Sicilia, che attribuisce esclusivamente e specificatamente al Consiglio comunale la materia tariffaria per la prestazione di beni e servizi.

Ad onor del vero, l'ordinanza n° 2983/1999 è stata oggetto di annullamento nella sua "interezza" (Tar Sicilia sez II, n. 105/2002) in sede giurisdizionale da parte del Tar del Lazio (sent. n. 1148 del 14.2.01).

L'avvenuto annullamento dell'ordinanza comporta l'automatica caducazione sia delle successive

ordinanze ministeriali di modifica che dei successivi provvedimenti adottati dallo stesso Commissario delegato.

Ancora, a conferma che la competenza a determinare la tariffa appartiene all'ente locale, si menzionano le due sentenze del TAR di Palermo n. 2290/07 e n. 2295/07, la sentenza n° 48/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativo, la sentenza del 23.06.2008 relativa al ricorso n. 4097/06 della CTR Sicilia ed, infine, la **sentenza della CTP di Trapani, sez. n. 2, n. 153/2/08 del 11/12/2008.**

Secondo il TAR (sentenze n. 2290/07 e n. 2295/07), il Consiglio comunale è il legittimo ed esclusivo titolare della competenza a determinare la tariffa sia per l'anno d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, finché non interverranno le modifiche predisposte dal DLgs 152/06, "previa espressa abrogazione della tariffa di cui all'art.49 D.Lgs.22/97 e sulla base dei criteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi". Tale regolamento non è mai stato approvato e consequenzialmente il D.lgs 152/06, relativamente al profilo della titolarità delle determinazione della tariffa, non è mai entrato in vigore.

Il Commissario dello Stato impugnava l'art. 1.1 della legge dell'Ars del 17/12/04, con cui si prevedeva che le Società d'ambito determinassero la TIA, per violazione dell'art. 49.8 Dlgs n. 22/97 e della Costituzione. A quel punto, la predetta legge veniva promulgata senza le parti oggetto di censura.

Ancora, a sostegno di quanto sopra sostenuto, il Commissario di Stato ha impugnato l'art. 60 della legge Finanziaria della Regione Sicilia per l'anno 2009 sia nella parte in cui attribuisce la titolarità della competenza all'autorità d'ambito, che nella parte in cui si dispone la sanatoria con efficacia retroattiva delle tariffe approvate dagli ATO rifiuti per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Le suddette disposizioni sono una esplicita conferma del difetto di competenza a determinare la tariffa in capo alle società di gestione dall'anno 2005 al 2008.

Nelle more, l'ARS disponeva la pubblicazione della legge con omissione delle parti oggetto di censura come già accaduto a proposito dell'art. 11 della Legge Finanziaria per l'anno 2005.

Nella fattispecie, l'importo del tributo TIA richiesto per il 2008 è stato approvato dall'assemblea dei soci della Belice Ambiente Spa.

Sulla base delle argomentazioni esposte, la tariffa richiesta è illegittima.

3. Illegittimità della cartella per errori nel procedimento di calcolo.

La TIA va determinata per fasce d'utenza e territoriali (art. 49.6 Dlgs. 22/97), come strumento di tutela delle fasce meno abbienti, delle comunità ove il servizio ha costi inferiori, con una differenziazione di trattamento e premialità per le utenze virtuose. Nel caso de quo, nonostante costi del servizio differenziati nelle diverse comunità, si applica un'unica tariffa. Quanto al procedimento di calcolo, la società ha applicato un metodo di calcolo ibrido non previsto dalla legge e risultante dalla fusione dei due metodi di cui al DPR 158/99 e ord. Comm. 8/8/03, con un aumento dell'importo del 250% in media. In relazione ai due profili in rubrica, la cartelle impugnate sono illegittime.

Ritenuto quanto sopra, **VOGLIA L'ADITA COMMISSIONE**

In via principale, ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente in relazione alla TIA per l'anno 2008 per i motivi sopra esposti, conseguenzialmente annullare l'atto impugnato.

Nella denegata ipotesi di conferma dell'atto impugnato, disporre la massima rateazione delle somme pretese per i motivi meglio specificati nell'istanza di sospensione.

Con vittoria di spese.

Si allegano: 1) n. 1 ricevuta invio ricorso alla Belice Ambiente; 2) copia dell'atto impugnato;
3) fotocopia di un documento d'identità.

Luogo _____, data _____

Firma